

**L. 8 marzo 1994, n. 208**

**Ratifica ed esecuzione dell'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988**

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.
  
2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'accordo stesso.
  
3. 1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
  
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  
4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Traduzione non ufficiale

**Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina:

- preoccupati di sviluppare la cooperazione culturale e commerciale tra le loro cinematografie e gli scambi di films;

- nell'intento di favorire la realizzazione in coproduzione di films che possano contribuire, con le loro qualità artistiche e tecniche, al prestigio di entrambe i Paesi sia nei loro rispettivi territori che in Paesi terzi;

hanno convenuto quanto segue:

**I - COPRODUZIONE**

**1.** I films realizzati in coproduzione ed ammessi a beneficiare del presente Accordo sono considerati dalle Autorità di entrambe i Paesi come films nazionali.

Per «film in coproduzione» si intende un film di metraggio superiore a 1.600 metri per i lungometraggi ed a 290 metri per i cortometraggi, di formato di 35 m/m oppure di metraggio corrispondente se si tratta di altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani di comune accordo con uno o più produttori tunisini in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

La realizzazione di films in coproduzione tra entrambi i Paesi deve ricevere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambi i Paesi dopo che queste ultime si siano consultate tra di loro:

- per l'Italia: la Direzione Generale dello spettacolo al Ministero del Turismo e dello Spettacolo,
- per la Tunisia: la Direzione del Cinema al Ministero degli Affari Culturali.

**2.** I films in coproduzione beneficiano con pieno diritto dei vantaggi che ne derivano in virtù delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Tali vantaggi sono acquisiti unicamente dalla società di produzione del Paese che li concede.

I films, per essere ammessi a beneficiare della coproduzione, debbono essere realizzati da produttori con una buona organizzazione tecnica e finanziaria ed una esperienza professionale riconosciuta dall'Autorità nazionale da cui dipendono.

**3.** Le società di produzione che desiderano beneficiare dei vantaggi del presente Accordo debbono presentare le loro domande conformemente con le procedure vigenti in ciascuno dei due Paesi.

**4.** I films debbono essere prodotti alle seguenti condizioni:

- la proporzione dei rispettivi contributi dei produttori di entrambi i Paesi può variare dal 20 all'80%;
- la partecipazione minoritaria italiana non potrà essere inferiore al 30%;
- 30% della quota di partecipazione minoritaria al finanziamento del film deve essere utilizzato nel Paese del coproduttore minoritario.
- Ogni film in coproduzione deve comportare, da ambo le Parti, una effettiva partecipazione artistica e tecnica;
- La partecipazione artistica e tecnica sarà in proporzione del contributo finanziario di ciascuno dei coproduttori, dopo che le Autorità competenti di entrambe i Paesi si saranno consultate tra di loro.

**5.** I films debbono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti in possesso sia della cittadinanza italiana o dello statuto di residenti in Italia, sia della nazionalità Tunisina o dello statuto di residenti in Tunisia conformemente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascuno dei due Paesi.

In caso di produzione tripartita, è ammessa la partecipazione di registi, tecnici ed artisti in possesso della cittadinanza di un Paese terzo.

Può essere ammessa la partecipazione di interpreti che non hanno la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, previo accordo di entrambe le Parti.

**6.** I films in coproduzione debbono essere girati nel territorio di uno dei due Paesi coproduttori ad eccezione di alcune esigenze di scenografie esterne. Le riprese in interni debbono essere realizzate preferibilmente nel Paese del coproduttore di maggioranza.

Ogni film in coproduzione deve avere un negativo, nonché un controtipo, oppure un internegativo, od un interpositivo.

Ciascun coproduttore è proprietario di uno degli elementi di stampa enumerati sopra.

Lo sviluppo del negativo deve essere effettuato preferibilmente nei laboratori del Paese dove si svolgono le riprese.

La stampa delle copie dei films in coproduzione destinati alla gestione nazionale, nonché i relativi lavori di laboratorio possono essere realizzati nell'uno o nell'altro Paese coproduttore, proporzionalmente ai contributi di coproduzione dibattuti e stabiliti di comune accordo in ciascun Accordo di coproduzione conformemente con la legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.

**7.** Dovrà essere realizzato, entro i limiti del possibile, un equilibrio generale sia a livello artistico sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei mezzi tecnici di entrambe i Paesi, in particolare teatri di posa e laboratori.

**8.** La ripartizione degli incassi sarà effettuata proporzionalmente al contributo totale di ciascuno dei coproduttori.

**9.** Ciascuno dei Paesi firmatari può provvedere alla esportazione di films in coproduzione, con l'obbligo tuttavia, per il coproduttore minoritario, di ottenere l'accordo del coproduttore di maggioranza.

**10.** Il produttore minoritario deve pagare il saldo della sua quota di partecipazione finanziaria al coproduttore di maggioranza entro i termini stabiliti nelle legislazioni di entrambe i Paesi.

**11.** Le Autorità competenti di entrambe i Paesi esamineranno con favore la realizzazione in coproduzione di films di livello internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina, ed i Paesi con i quali l'uno e l'altro sono legati da accordi di coproduzione.

Le condizioni per il benessere a tali films saranno oggetto di un esame caso per caso.

**12.** I titoli di testa, gli annunci di films ed il materiale pubblicitario dei films realizzati nell'ambito del presente Accordo debbono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Tunisia.

Salvo disposizioni diverse convenute di comune accordo, la presentazione di films in coproduzione nelle manifestazioni e festivals internazionali spetta al Paese cui appartiene il produttore di

maggioranza, oppure, nel caso di films con parità di partecipazione, al Paese di cui il regista è cittadino.

**13.** Sarà concessa ogni agevolazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla produzione di tali films nonché per l'importazione e la gestione, in ciascun Paese, del materiale necessario alla realizzazione ed alla conduzione dei films in coproduzione (pellicole, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc.).

## II - SCAMBI DI FILMS

**14.** L'esportazione, l'importazione, la distribuzione e la gestione a fini commerciali di films dichiarati nazionali, non sono sottoposte ad alcuna limitazione nell'ambito della regolamentazione vigente in ciascuno dei Paesi.

Il trasferimento degli utili derivanti dalla vendita e dalla gestione dei films in coproduzione deve essere effettuato conformemente con le disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

## III - DISPOSIZIONI GENERALI

**15.** Le Autorità competenti di entrambe i Paesi si comunicheranno ogni informazione concernente le coproduzioni, gli scambi di films ed, in generale, ogni precisione relativa alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.

Queste stesse Autorità determineranno le norme di applicazione del presente Accordo.

**16.** Una commissione mista avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo, di risolvere eventuali difficoltà e di studiare le modifiche auspicabili in vista di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune di entrambe i Paesi.

Tale Commissione si riunirà ogni anno per tutta la durata del presente Accordo, alternativamente in Italia ed in Tunisia. Essa potrà altresì essere convocata su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare, in caso di modifiche importanti sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile alla cinematografia.

**17.** Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica [41](#).

**18.** Il presente Accordo è stipulato per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è rinnovabile per periodi di due anni per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Tunisi, il 29 ottobre 1988.

In doppio esemplare ed in lingua francese.